



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

Ufficio V - Relazioni sindacali della Polizia di Stato

N. 555/V-RS/Area 1^

Roma, data protocollo

OGGETTO: Convenzione e regolamento attuativo tra Ministero dell'Interno – Dipartimento della P.S. e Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	ROMA
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	ROMA
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	ROMA
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP MOSAP	ROMA
ALLA SEGRETERIA GENERALE FSP POLIZIA DI STATO-ES-CONSAP-MP-COSAP-UIL POLIZIA	ROMA
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL	ROMA

Di seguito a precorsa corrispondenza, concernente l'oggetto, si forniscono gli elementi informativi, raggruppati per punti rilevanti, fatti pervenire dal Servizio Polizia Ferroviaria in merito alle osservazioni inviate da codeste OO.SS.

Titoli di viaggio e sostegno alla mobilità.

La Convenzione, come per le precedenti versioni, prevede il rilascio di carte di libera circolazione a favore di Dirigenti e Funzionari del Servizio Polizia ferroviaria, nonché dei Dirigenti e Direttori dell'Ufficio I e II dei Compartimenti e, per i restanti funzionari e dirigenti (ora fino alla qualifica di Vice Questore Aggiunto) del Servizio e dei Compartimenti, di carnet nominativi di viaggio (nella misura di 30 viaggi annuali).

Le agevolazioni per i funzionari e i dirigenti non si risolvono in una forma di gratuità totale, essendo prevista comunque la corresponsione del c.d. "diritto di ammissione" da pagare al momento dell'acquisto del biglietto ma, è stato evidenziato, il rilascio di tessere e carnet è subordinato all'utilizzo degli stessi *per le finalità previste dalla Convenzione* (art. 16 del Regolamento), quindi per ragioni di servizio, che sono di fatto differenti da quelle del restante personale per il quale sono previste tessere da esibire in occasione dei servizi di vigilanza a bordo treno.

Quanto agli spostamenti casa/lavoro e viceversa, il citato Servizio, proprio per ovviare alle difficoltà del personale ad usufruire delle convenzioni regionali riservate a tutti gli appartenenti alle forze dell'ordine, ha proposto al Gruppo l'introduzione di un plafond chilometrico, senza però ottenere un riscontro positivo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Ufficio V - Relazioni sindacali della Polizia di Stato

Al momento è comunque in atto un approfondimento volto a quantificare gli ipotetici beneficiari di detta agevolazione, per tornare sulla questione con un quadro più chiaro.

Spazi riservati al personale della Specialità sui treni vigilati.

Da tempo codeste OO.SS. chiedono che, sui treni a lunga percorrenza oggetto di servizi di vigilanza, sia riservato uno spazio, o scomparto, ad uso esclusivo del personale per attività quali verbalizzazioni, perquisizioni ecc. e, più in generale, per gestire situazioni potenzialmente pericolose.

Al riguardo, negli anni, il Gruppo ha sempre comunicato che per motivi di natura commerciale e di conformazione del treno, tale richiesta non poteva essere soddisfatta, sensibilizzando comunque il proprio personale viaggiante ad adottare qualsiasi soluzione idonea in caso di necessità, per agevolare l'operato del personale in servizio a bordo treno.

Con il rinnovo della Convenzione, all'art.8 del Regolamento è stato per la prima volta regolamentato che *sui treni a lunga percorrenza notturna, il Capotreno consente agli Operatori di Polizia Ferroviaria di sistemare i propri bagagli nel compartimento destinato al Personale di Accompagnamento. Quest'ultimo individuerà soluzioni idonee a soddisfare le eventuali esigenze operative di volta in volta rappresentate, tenuto conto delle condizioni contingenti e della tipologia di treno.*

Questa sembra sia la soluzione più opportuna anche da un punto di vista operativo, anche alla luce delle linee guida diramate nel tempo ai Compartimenti e ad oggi valide, che prevedono che il servizio di vigilanza a bordo treno dovrà essere interrotto nel caso in cui si dovrà procedere ad un arresto o alla redazione di atti che richiedono la presenza del personale operante.

Adeguamento delle indennità di vigilanza scalo, di vigilanza a bordo dei treni a lunga percorrenza ed estensione dell'indennità di vigilanza scalo al personale che espleta attività di "front office" e di tipo esclusivamente "burocratico".

In merito all'indennità di vigilanza scalo il Servizio in parola, in considerazione della sempre maggiore attenzione rivolta ai servizi effettuati a bordo treno, non ha richiesto un incremento della stessa ma ha proposto di innalzare gli importi delle indennità di vigilanza a bordo dei treni regionali nonché delle indennità forfettarie per i servizi a bordo dei treni a lunga percorrenza (per questi ultimi proprio in ragione degli incrementi dei costi delle strutture alloggiative).

Sul punto il Gruppo, in ragione dei propri limiti di budget e degli obiettivi di miglioramento da perseguire, ha proposto un sensibile incremento delle indennità di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

Ufficio V - Relazioni sindacali della Polizia di Stato

vigilanza a bordo dei treni regionali, senza però modificare le indennità per quelli a lunga percorrenza.

Quanto alla corresponsione di un'indennità anche al personale che espleta attività di "front office" e di natura "burocratica" è stato rilevato come la funzione stessa dell'emolumento sia quella di compensare il maggiore sforzo e l'esposizione a maggiori rischi propri dell'attività effettuata in stazione e a bordo treno, seguendo la medesima ratio dell'indennità per i servizi esterni prevista per tutto il personale della Polizia di Stato.

Tale ultima indennità, i cui requisiti sono previsti dall'art. 9 del d.P.R. 395/95 e dall'art. 11 del d.P.R. 254/99, trova il suo fondamento nell'esigenza di remunerare il disagio connesso all'espletamento del servizio al di fuori dell'ufficio (come si legge nella circolare n. 333-A/9802.B.B.5.4 del 18 aprile 1996) ponendo quindi una netta distinzione, anche di natura economica, tra attività svolta in ufficio e quella svolta "per strada".

Distinzione, questa, che si reputa opportuna anche in riferimento alla corresponsione delle indennità di vigilanza scalo e a bordo treno.

In ultimo, contrariamente a quanto rappresentato da una sigla sindacale, l'indennità di vigilanza a bordo treno "ordinaria" non è stata rideterminata con un importo inferiore rispetto alla precedente Convenzione ma la stessa è rimasta invariata, in misura pari a 1,22 euro l'ora.

Superamento del limite massimo di n. 3 operatori nei servizi di vigilanza a bordo treno

Nonostante il Servizio Polizia Ferroviaria abbia proposto tale modifica, il Gruppo non ha condiviso la proposta ritenendola, in linea generale, non rispondente alle attuali esigenze ma, riconoscendo che detta eventualità non fosse da negare a priori, è stato stabilito che la possibilità di impiego di un numero maggiore di operatori sia da rimettere ad accordi da prendere in sede territoriale, in ragione di specifiche esigenze di tipo operativo.

Incremento degli alloggi collettivi e miglioramento generale delle politiche alloggiative

Al riguardo il citato Gruppo, sulla base anche del dettato normativo, ha sempre provveduto, o comunque dimostrato disponibilità a trovare soluzioni valide, alle esigenze di tipo alloggiativo della Specialità, sulla base dei bisogni di volta in volta rappresentati in sede territoriale e centrale.

Pertanto il citato Servizio ritiene che la Convenzione preveda già tutti gli strumenti necessari per soddisfare le esigenze che di volta in volta dovessero essere



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Ufficio V - Relazioni sindacali della Polizia di Stato

rappresentate dagli Uffici territoriali. Nel nuovo testo è stato introdotto un Comitato Logistico Territoriale che ha proprio lo scopo di rendere più celere e approfondito il dialogo tra le parti per il soddisfacimento anche di dette necessità.

Allo stesso modo, e per le medesime ragioni, non spetta al Gruppo prevedere degli alloggi da destinare a foresteria ad uso del personale e dei propri familiari anche se per esigenze di carattere temporaneo.

Modalità di svolgimento del servizio a bordo dei treni a lunga percorrenza.

È stata evidenziata una disparità di trattamento tra personale che effettua servizi di vigilanza a bordo dei treni a lunga percorrenza in uniforme e quello che lo espleta in abiti civili.

In particolare, dalla lettura dell'art. 8 del Regolamento, è stato osservato che solamente il personale in abiti civili, all'atto della presentazione al Capo Treno, debba esibire oltre alla tessera DP/S anche l'attestazione di servizio, diversamente da quanto previsto per il personale in uniforme che deve esibire solamente la tessera.

Al riguardo è stato rappresentato che l'articolo del Regolamento in questione non pone nessuna distinzione tra personale in uniforme e in abiti civili ma descrive la modalità di espletamento del servizio (esibizione della tessera DP/S unitamente all'attestazione di servizio) valevole per tutti gli operatori, senza alcun accenno alla distinzione tra personale in uniforme e in abiti civili.

In ultimo, è stato sottolineato che tale previsione non è una novità del nuovo testo ma conferma una modalità di svolgimento di detti servizi attualmente in vigore.

Casi di interruzione o variazione dei servizi di vigilanza a bordo treno

È stato inoltre posto l'accento sull'art. 14, comma 20, il quale disciplina i casi di interruzione o variazione dei servizi di vigilanza a bordo treno rispetto a quelli programmati ovvero altre situazioni eccezionali.

In questi casi la liquidazione delle previste indennità, maggiorate o forfettarie, è subordinata alla ratifica da parte del Comitato Territoriale e, solo in caso di mancato accordo in sede di Comitato Territoriale, le decisioni verranno demandate al Comitato Centrale.

Rispetto a tale procedura è stata quindi sottolineata la negativa ricaduta economica imputabile al solo dipendente nei casi di parziale o mancata ratifica.

Al riguardo, nell'osservare che i casi di interruzione o variazione del servizio sono quasi esclusivamente imputabili a motivi di servizio o a fattori dipendenti dal Gruppo, cosicché la mancata o parziale ratifica rappresenta un'eventualità estremamente remota, per questi casi, già dal 2017 è stato istituito un apposito capitolo



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Ufficio V - Relazioni sindacali della Polizia di Stato

di spesa (c.d. "fondo scorta") proprio per consentire al dipendente di recuperare somme autonomamente anticipate per la prenotazione di strutture ricettive.

Ritardi nei pagamenti delle indennità.

Sul punto, è stato rappresentato che il Gruppo effettua regolarmente, su base trimestrale, il pagamento degli importi dovuti a titolo di indennità. I ritardi lamentati si riferiscono, quindi, al momento in cui tali somme sono effettivamente assegnate nella busta paga dei dipendenti.

Il processo di riassegnazione delle somme versate dalle Società Ferroviarie, una volta effettuato il versamento su un capitolo di entrata, prevede, per grandi linee, un meccanismo che coinvolge la Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria che provvede ad inoltrare la documentazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Quest'ultimo provvede a far transitare la somma sul capitolo di spesa presente in bilancio che è dedicato ai pagamenti del personale della Polizia di Stato, per il successivo accredito in busta paga.

Come si evince dalla procedura, l'annosa problematica dei ritardi nei pagamenti non è riconducibile al Gruppo F.S.I. né tantomeno risolvibile attraverso lo strumento della Convenzione con detto Gruppo.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
De Bartolomeis